



## LE REGOLE (DIFFICILI) DEL GIUDIZIO

Gian Domenico Caiazza

Come già chiarito nei numeri delle scorse settimane, noi di PQM continuiamo con assoluta determinazione a surfare sull'onda lunga ed impetuosa del caso Garlasco. Lo facciamo però a modo nostro, e quindi tenendoci ben lontani dalle morbosità mediatiche che mettono in scena ormai, salvo eccezioni davvero rare, opposte tifoserie sempre più rumorose, e soprattutto sempre più approssimative nel giudicare fatti processuali che ad oggi largamente si ignorano, e comunque raramente si hanno titoli e qualità per leggere e comprendere.

Per quanto ci riguarda, cerchiamo invece di fare informazione e chiarezza sulle questioni di sistema che questa vicenda presuppone ed implica: perciò ci siamo occupati o a breve ci occuperemo di appello del Pubblico Ministero dopo una assoluzione, di prova scientifica, di investigazioni difensive e - oggi - del tema cruciale della c.d. regola del BARD: *beyond any reasonable doubt*. Anche il nostro codice prevede che il giudice possa condannare solo se la colpevolezza è provata "oltre ogni ragionevole dubbio". È un principio fissato per scongiurare la più irreparabile delle sconfitte del processo penale: la condanna dell'innocente. Il giudice dunque sa che il giudizio dubitativo è consentito quando si assolve (ecco spiegata l'assoluzione "per insufficienza di prove", come si diceva una volta), mai quando si condanna. E tuttavia questa fondamentale regola di garanzia dell'ordinato vivere civile si accompagna ad un aggettivo che sembra messo lì per far discutere, piuttosto che per fare chiarezza: "ragionevole".

Cosa è, dunque, un dubbio ragionevole? O se preferite: cosa sarebbe esattamente un dubbio "irragionevole"? È un gran bel problema, intorno al quale dottrina giuridica, filosofia, psicologia, scienze criminalistiche si tormentano senza sosta. È soprattutto il Giudice - intendiamo quello coscienzioso, consapevole della importanza quasi sacrale del suo ruolo e dei suoi giudizi - quello che più di ogni altro si tormenta (o appunto, dovrebbe tormentarsi): perciò siamo particolarmente lieti di ospitare questa settimana il contributo di un magistrato che presiede la prima sezione della Corte di Assise di Appello di Roma.

Ma anche la pubblica opinione deve imparare una cosa molto importante, che è la premessa necessaria dell'intero ragionamento. La cosa che bisogna imparare a comprendere è che il processo penale è la ricostruzione postuma e dunque indiretta di una vicenda umana accaduta e consumatasi tempo prima. Il crimine è compiuto, perciò capire chi e perché lo ha commesso, e se al momento del fatto concorressero circostanze giustificative della condotta, o attenuanti o aggravanti della pena, implica una ricostruzione inesorabilmente tardiva e necessariamente imprecisa del fatto, perché legata alla capacità del testimone di ricordare senza sovrapposizioni mentali o distorsioni emotive; alla idoneità tecnica della prova scientifica; al possibile ed entro certi limiti inevitabile pregiudizio accusatorio dell'investigatore; e così via discorrendo. Questa aspettativa catartica, liberatoria che si nutre da sempre intorno al giudizio penale, luogo del riscatto dalle ingiustizie, della punizione dei colpevoli, della soddisfazione del dolore delle parti offese, della rassicurazione della comunità sociale circa la capacità dello Stato di contrastare il pericolo criminale, allontana la percezione di questo fondamentale rito sociale dalla realtà.

Insomma, l'affidamento quasi fideistico che la comunità sociale nutre verso gli esiti del processo penale è totalmente sovradimensionato. Questo spiega bene la morbosità, la viscerosità, spesso l'autentica irrazionalità che accompagna la pubblica opinione e gli stessi mezzi di informazione nel seguire e commentare lo svolgersi dei processi penali. Ma è proprio per questa connotazione innata del processo penale, chiarissima ed inevitabile, che occorre vincolare fortemente il giudice al culto rigoroso del dubbio. "Ragionevole", tuttavia. E quindi? E quindi, buona lettura!



# IL DUBBIO RAGIONEVOLE

La difesa dell'innocente ruota intorno ad un aggettivo  
Quale è, allora, il dubbio "irragionevole"?

### Nel crepuscolo della probabilità

#### IL GIUDICE E IL PESO DEL DUBBIO

Fiorella Giusberti

Nel processo penale, il giudizio deve fondarsi su una convinzione "oltre ogni ragionevole dubbio". È una formula nota, perfino solenne. Eppure, il suo significato resta sorprendentemente vago. Cosa distingue un dubbio qualunque da un dubbio ragionevole? E perché questa distinzione è così centrale per la giustizia? Il ragionevole dubbio rappresenta una soglia. Non si tratta di eliminare ogni incertezza, ma di valutare se, sulla base delle prove disponibili, una persona razionale possa ritenere fondata l'ipotesi della colpevolezza. È una soglia logica e conoscitiva, non un criterio matematico: non si calcola, si giustifica. In questo senso, non è soltanto una garanzia per l'imputato, ma una protezione per il sistema stesso, che riconosce i propri limiti di conoscenza e si impegna a non trasformare la probabilità in certezza arbitraria. Il diritto penale si trova sempre a giudicare fatti del passato, ricostruiti attraverso prove frammentarie e spesso incerte.

Segue a pag. II

### Tra logica e prova

#### I GIUDICI POPOLARI E IL RAGIONEVOLE DUBBIO

Vincenzo Gaetano Capozza

Nella dinamica dei rapporti tra giudici togati e giudici popolari, uno dei compiti più delicati per i primi è quello di guidare i secondi nella corretta applicazione del fondamentale canone contenuto nell'art. 533 del nostro codice di rito: "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio". Malgrado il sensibile, progressivo, miglioramento culturale dei componenti popolari delle Corti di Assise - spesso muniti di un grado di istruzione ben superiore a quello minimo richiesto dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287 ("Riordinamento dei giudizi d'Assise"), e, cioè, il titolo di studi di scuola media inferiore per le Corti di primo grado e quello di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello - essi non sempre risultano "attrezzati" per comprendere appieno quando ci si trovi in una situazione probatoria che non consente di affermare la responsabilità dell'imputato.

Segue a pag. II

### Garanzia e logica

#### LE DUE FACCE DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Oliviero Mazza

L'inserimento nel tessuto processuale della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avvenuto, tardivamente, solo nel 2006, ha segnato il completamento ideale del percorso di edificazione del rito accusatorio. È chiaro che, sul piano prescrittivo, la potente formula inserita nel testo dell'art. 533 comma 1 c.p.p. non sposta i termini di una questione che avrebbe già dovuto essere risolta dalla presunzione costituzionale ed europea d'innocenza. Tuttavia, sul piano descrittivo, la formalizzazione normativa del criterio decisionale appare certamente utile non solo per perimetrare il carattere probabilistico del giudizio di stampo induttivo, ma anche per rendere immediatamente comprensibile il messaggio politico ad essa sotteso: *in dubio pro reo*. Nel processo penale, avviato dalla pretesa punitiva pubblica che lo Stato rivolge nei confronti del privato, si registra una connaturale e inevitabile sperequazione delle forze in campo, quantomeno ai blocchi di partenza.

Segue a pag. III

## NEL CREPUSCOLO DELLA PROBABILITÀ

Fiorella Giusberti\*

SEGUE DALLA PRIMA

Testimonianze, perizie, riscontri oggettivi: nessun elemento è di per sé definitivo. Anche la prova scientifica, come il DNA, non restituisce una verità totale. Indica, al massimo, una presenza o un contatto. Sta al giudice integrare i dati e costruire una narrazione coerente. Ma proprio questa costruzione non può fondarsi su un modello deduttivo, come una dimostrazione matematica: è un ragionamento induttivo, che parte da dati incompleti per giungere a una conclusione probabilistica. Il ragionamento giuridico, a differenza di quello deduttivo, non offre certezze. Non parte da premesse assolute per arrivare a conclusioni necessarie, ma da ipotesi che devono essere continuamente confrontate con i fatti. Si tratta, in fondo, di costruire scenari verosimili più che verità assolute, accettando che il punto d'arrivo sarà sempre un atto di sintesi, inevitabilmente esposto a margini d'errore.

Può accadere che, nel valutare un insieme di elementi, si dia rilievo solo a quelli che confermano ciò che si pensa già: è un atteggiamento spontaneo ma fuorviante, noto come bias di conferma. Altre volte, le prime informazioni ricevute finiscono per influenzare in modo sproporzionato il giudizio complessivo: un effetto chiamato ancoraggio. Persino l'ordine in cui i dati vengono presentati può alterare la percezione di rilevanza, generando il cosiddetto effetto ordine. Tutti questi meccanismi, studiati dalla psicologia cognitiva, sono esempi di bias cognitivi: deviazioni sistematiche dal ragionamento razionale, che emergono proprio perché la mente umana tende a semplificare per decidere con efficienza.

In ambito giudiziario, poi, la pressione emotiva, il contesto sociale, le aspettative culturali esercitano un'influenza reale, spesso sottile. Anche i giudici più esperti devono fare i conti con limiti attentivi e interpretativi. In questo senso, il concetto di ragionevole dubbio assume un ruolo di bilanciamento: non elimina il rischio di errore, ma lo riconosce, e impone di contenerlo. Il ragione-

## IL GIUDICE E IL PESO DEL DUBBIO

Ciò che conta non è eliminare ogni ombra, ma sapere dove finiscono le luci della ragione e comincia il rischio dell'errore



vole dubbio ha infatti una doppia funzione protettiva. Da un lato tutela l'imputato dal pericolo di una condanna non pienamente giustificata: ricorda che, in assenza di elementi realmente convincenti, la libertà deve prevalere. Dall'altro lato protegge anche il giudice dal rischio di un'eccessiva fiducia nelle proprie conclusioni. È una forma di attenzione critica, che impone di interrogarsi non solo sull'esito della decisione, ma sulla

qualità del percorso argomentativo che la sostiene. C'è un ulteriore aspetto che contribuisce a definire la qualità di una decisione giudiziaria: la possibilità di sottoporre a verifica l'ipotesi su cui si fonda. Una tesi accusatoria non dovrebbe essere ritenuta valida solo perché coerente o articolata, ma perché ha resistito a tentativi credibili di confutazione. In termini più generali, si tratta di chiedersi: può questa ipotesi essere

smentita dai fatti? È possibile metterla alla prova attraverso il contraddittorio, il confronto con versioni alternative, o il vaglio critico delle prove? Questo principio, noto in filosofia della scienza come falsificabilità, è stato proposto da Karl Popper come criterio per distinguere le affermazioni scientifiche da quelle dogmatiche. Trasposto nel contesto giuridico, rafforza il senso stesso del ragionevole dubbio: non basta che una narrazione sia plausibile, è necessario che sia sopravvissuta alla prova della confutazione. Una tesi che non può essere falsificata, cioè messa alla prova, non è più giuridica, ma ideologica. Il ragionevole dubbio opera anche in questa direzione: non basta che una versione dei fatti sia plausibile, è necessario che sia sopravvissuta al vaglio critico. È, in questo senso, uno strumento di qualità cognitiva: non misura solo la forza di una convinzione, ma anche il rigore del percorso che la fonda.

La giustizia non si basa su verità assolute, ma su verità che possiamo giustificare pubblicamente. Il diritto chiede di giudicare, ma la psicologia ricorda che giudicare è un atto cognitivo, esposto a limiti, errori e pressioni. Per questo la decisione giusta non è quella che elimina ogni dubbio, ma quella che sa distinguere i dubbi infondati da quelli ragionevoli. Nel processo, la verità è sempre una costruzione: solida quanto basta per sostenere una decisione, fragile quanto serve per restare umana. Il ragionevole dubbio non è allora un ostacolo da superare, ma una condizione di legittimità. Nel crepuscolo della probabilità, ciò che conta non è eliminare ogni ombra, ma sapere dove finiscono le luci della ragione e comincia il rischio dell'errore. E fermarsi prima.

\*Professore emerito di psicologia

Vincenzo Gaetano Capozza\*

SEGUE DALLA PRIMA

## I GIUDICI POPOLARI E IL RAGIONEVOLE DUBBIO

L'instradamento" dei sei giudici laici da parte dei due giudici professionali è un fenomeno inevitabile, che non deve suscitare scandalo. Il suo esercizio deve essere accompagnato dallo sforzo di rappresentare con equilibrio e completezza l'esito dell'attività istruttoria e la valenza del materiale probatorio raccolto. Scandaloso è il tentativo di "plagiare" - a volte, per fortuna molto raramente, verificatosi - le menti dei componenti della Corte. Ovviamente, in un numero rilevante dei processi trattati dalle Corti di Assise, la confessione dell'imputato e/o le prove "schiazzanti" che lo attingono rendono agevole il giudizio di responsabilità.

Con apprezzabile frequenza il Collegio si trova, invece, dinanzi a una situazione in cui la colpevolezza dell'imputato non emerge con chiarezza. È quanto si verifica nei processi c.d. indiziari. Per i giuristi che maneggiano il codice di procedura penale scatta un riflesso pavloviano. Alla lettura dell'art. 533 c.p.p. la mente corre all'art. 192 c.p.p., e, in particolare, al secondo comma: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". Lo sforzo del presidente e del giudice a latere delle Corti d'Assise deve essere massimo nel rendere edotti i giudici popolari del significato che i Giudici di legittimità della Corte di Cassazione (oltre che l'accademia e gli avvocati più esperti) attribuiscono al termine "indizio" e ai suoi attributi. Impresa non facile, perché, nonostante la chiarezza di alcune pronunce della Suprema Corte e di alcuni pregevoli contributi della dottrina, rimangono margini di incertezza sull'esatta individuazione del significato degli aggettivi sopra menzionati (mi riferisco, in particolare, all'attributo della gravità). Tra l'altro, noi giudici - e tale professione di modestia non è falsa - non soltanto non abbiamo l'abilità didattica di un docente universitario, ma spesso non abbiamo neanche la capacità di



ben qualificare le caratteristiche degli indizi disseminati nel fascicolo processuale e di trasmettere compiutamente il nostro sapere ai discenti della camera di consiglio.

Quello che, però, deve essere chiaro è che, una volta fornite ai giudici popolari le coordinate giuridiche ed ermeneutiche, questi devono esercitare autonomamente la logica - di cui non sono depositari soltanto i giudici professionali - ed esprimere la loro valutazione sulla sufficienza/insufficienza degli indizi a supportare la decisione di colpevolezza. La "logica", che spesso compare, nelle massime della giurisprudenza e nelle motivazioni dei giudici di merito, quale "collante" degli elementi dimostrativi emersi dall'istruzione dibattimentale (o dagli atti d'indagine, nel caso di giudizio abbreviato) nell'applicazione dell'art. 192 c.p.p., è richiamata dall'art. 533 c.p.p. Il "ragionevole dubbio" - l'ostacolo da superare per giungere a un corretto e legittimo verdetto di colpevolezza - altro non è che la premessa

di un esercizio di logica, mirante a verificare la tenuta dell'ipotesi accusatoria, e la sua resistenza rispetto ad altre ipotesi in grado di insinuare anche il semplice sospetto che nel fatto-reato non sia coinvolto l'imputato. È evidente che l'ipotesi "alternativa" a quella prospettata dall'accusa deve possedere a sua volta alcune caratteristiche: non deve essere astratta né cervellotica, e deve avere un tasso di plausibilità.

Come si vede, una volta fissato il compendio probatorio e indiziario utilizzabile (funzione in cui è preminente il compito dei giudici togati), la funzione dei giudici popolari nella valutazione logica è in tutto e per tutto assimilabile a quella dei giudici professionali (che, a volte, con ironico vittimismo, amo definire "impopolari"). E, se mi è consentita una personale valutazione, mi sono spesso imbattuto in giudici popolari dotati di notevole capacità di riflessione, oltre che capaci di stimolanti valutazioni critiche. Per cui, malgrado alcuni difetti della normativa, al-

quanto datata, di disciplina delle Corti d'Assise - di cui potremmo parlare in altra occasione - l'apertura della giurisdizione per alcuni reati (tra i più efferati) a componenti della c.d. società civile mi sembra un'opportunità e non - come ritengono molte persone, anche tra gli addetti ai lavori - un problema. E, per concludere, vorrei contrastare la diffusa convinzione che la stragrande maggioranza dei giudici popolari sia aprioristicamente "colpevolista" (o, come si dice con un termine improprio e abusato, "giustizialista"): ho potuto apprezzare, nella mia esperienza di presidente di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, la moderazione, l'equilibrio e l'assenza di pregiudizi in quasi tutte le 150 persone (ricordo che i giudici popolari - 6 titolari e 6 supplenti - durano in carica per un trimestre) con le quali ho avuto l'opportunità di lavorare.

\*Presidente della prima sezione della Corte di Assise di Appello di Roma

## BALANCE OF PROBABILITY

# GARANZIA E LOGICA: LE DUE FACCE DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Le prove raccolte sostengono razionalmente l'ipotesi della colpevolezza dell'imputato quando confermano l'ipotesi e confutano quella alternativa

Oliviero Mazza\*

SEGUE DALLA PRIMA

Per cercare di riequilibrare gli asimmetrici rapporti di forza fra autorità e individuo intervengono le regole processuali, a partire dalla presunzione d'innocenza che delinea tanto il tema di prova quanto i carichi probatori. Essendo l'innocenza presunta, lo scopo del processo non può che essere quello di dimostrare il contrario, la colpevolezza. Questa è la sfida che il pubblico ministero lancia a sé stesso con la formulazione dell'imputazione: essere in grado di dimostrare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio che, se residuasse, farebbe riespandere in pieno la presunzione d'innocenza. Da qui la scelta del codice di cancellare l'assoluzione per insufficienza di prove, salvo dover prendere atto che la decisione dubitativa è inscritta nei cromosomi della prassi come l'araba fenice che risorge dalle ceneri dell'equivalenza imposta dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

A fronte della mossa dell'accusa, la difesa ha dinanzi a sé due opzioni: confidare passivamente nella tenuta dell'ombrello costituzionale oppure farsi parte diligente nel dimostrare, a sua volta, l'ipotesi alternativa a quella descritta nell'imputazione, ossia l'innocenza. Qualora scegliesse questa seconda strada, avrebbe, tuttavia, un compito facilitato: se infatti la colpevolezza deve essere pienamente provata dal pubblico ministero, per ottenere l'assoluzione all'imputato basterebbe insinuare il ragionevole dubbio frutto di una *semiplena probatio*. È la logica dei vasi comunicanti che impone di attribuire alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio il duplice carattere di una inferenza probabilistica anche eliminatoria. Per dimostrare la colpevolezza occorre, infatti, non solo affermare l'esistenza di solide prove in tal senso, ma anche poter escludere,



con la medesima certezza logica, l'opposta ipotesi di innocenza, che rimarrebbe così meramente astratta e congetturale, senza alcun riscontro nelle evidenze disponibili. Il compendio probatorio deve perciò fornire una duplice risposta: affermare positivamente la colpevolezza e, al tempo stesso, escludere l'innocenza; conclusioni che non

vanno di pari passo, dato il diverso standard di persuasività richiesto alle prove. Per dimostrare la colpevolezza ci vuole la certezza logica; per l'innocenza, invece, basta il dubbio derivante da elementi che non consentono di escludere tale ipotesi. A ciò bisogna aggiungere che la probabilità logica non considera il personale convincimento del



## Il Macaron

**RAGIONEVOLE DUBBIO:**  
**irragionevole dubitarne**

**L. Z.**

giudice circa la colpevolezza dell'imputato, ma richiede che un solido e coerente quadro probatorio confermi induttivamente l'affermazione di colpevolezza. Non conta quello che soggettivamente e irrazionalmente pensa il giudice, ma quanto lo stesso giudice può ragionevolmente inferire dalle prove legittimamente raccolte, con esclusione di tutti i materiali spuri e inutilizzabili per la decisione.

Così interpretato, il dubbio ragionevole assume una dimensione "oggettiva" ben più rassicurante rispetto alla deriva soggettivistica e irrazionale che si registra in alcune formule normative, come quella contenuta nel codice penale della California. Il ragionevole dubbio, legato a doppio filo con l'inferenza induttiva e la probabilità logica, non è, però, né misurabile né quantificabile a priori in termini percentuali.

Quello che si può affermare è che la regola decisoria si pone certamente a un livello superiore rispetto al criterio civilistico del "più probabile che no" (*balance of probability*) o a quello espresso dalle disposizioni processuali penali che, per giudizi diversi da quello sul merito dell'imputazione, richiedono una *probatio minor* normalmente definita con il riferimento a una base conoscitiva indiziaria. Nella impossibilità di attribuire connotati di certezza al ragionamento induttivo, al ragionevole dubbio va comunque riconosciuto il merito di configurare la probabilità logica come induzione anche eliminatoria, inglobante esigenze di tipo falsificazionista.

L'inferenza induttiva eliminatória, postulata proprio dall'esclusione del ragionevole dubbio, è dunque l'attività intellettuale alla quale è chiamato il giudice nel momento decisivo: l'insieme delle prove legittimamente raccolte sostiene razionalmente l'ipotesi della colpevolezza dell'imputato quando conferma l'ipotesi e, al tempo stesso, confuta quella alternativa e antagonista (non colpevolezza).

\*Professore di Procedura penale

Gaetano Pecorella\*

## LA PROTEZIONE DELL'INNOCENTE

Sono due i principi che informano il sistema delle prove, e, conseguentemente, le regole di giudizio a cui deve attenersi il giudice. Il primo è quello del libero convincimento che ha in sé molti significati, a partire da quello secondo cui non vi sono prove legali che vincolano il giudice, ovvero quello per cui il giudice è libero nella ricerca della prova, deve confrontare le prove prodotte dal Pubblico ministero con quelle della difesa, può acquisire d'ufficio quelle prove che ritiene necessarie per la decisione. In sostanza, con il libero convincimento il giudice è il "signore della prova", con la libertà di cercarla se a suo avviso è una condizione necessaria per la decisione. È un principio che ben si adatta ai processi inquisitori, e che ha in sé una potenziale pericolosità: e cioè che il giudice abbia una sua convinzione, o meglio un suo pre-giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, e che vada alla ricerca della conferma di ciò di cui è certo, attraverso perizie, testimoni, interrogatori di imputati o coimputati. È il tipo di giudice che ci ha consegnato la riforma del processo del 1988, un giudice che può liberamente acquisire nuove prove, assumere testimoni, disporre d'ufficio perizie dibattimentali.

L'altro principio, di matrice illuminista, di origine soprattutto anglosassone, adottato di recente nel nostro codice, è quello descritto nella formula secondo cui il giudice non può condannare se non dopo che abbia superato ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato. È un sistema indisolubilmente legato al processo accusatorio, e cioè a un processo gestito dalle parti nella ricerca e formazione della prova, a un pro-



cesso che ha come regola la presunzione di innocenza che sta al Pubblico ministero, e soltanto a lui, superare con le prove introdotte nel dibattimento.

I due tipi di processo e le due regole, ovvero la libera ricerca della prova da parte del giudice, o il vincolo delle prove introdotte dalle parti, corrispondono a due concezioni dello Stato: con il libero convincimento è lo Stato che attraverso il giudice, e senza limiti,

si attribuisce il potere di gestire il processo penale; con l'al di là di ogni ragionevole dubbio il processo penale è gestito dalle parti, il giudice è vincolato dalla presunzione di innocenza che sarà superata solo se le prove del Pubblico ministero sono in grado di farlo. Allorché fu introdotto il principio del ragionevole dubbio, soprattutto da parte della magistratura si sostenne che non vi era nulla di nuovo sotto il sole, visto che il

dubbio *pro reo* è patrimonio della cultura giuridica continentale a partire dai tempi di Cicerone. La realtà, però, non è questa. Nel dubbio *pro reo* vengono messe sullo stesso piano le prove contro o a favore dell'imputato, ed il giudice fa un'opera di bilanciamento a seguito della quale assolve l'imputato solo se le prove a favore o contro hanno lo stesso peso. Con il ragionevole dubbio, l'imputato è e resta innocente, e la sua innocenza sarà superata solo da prove così forti da far venir meno la presunzione *ex lege* che l'imputato non è colpevole. Ma quando il dubbio è "ragionevole"? Interviene qui un dato imponderabile, che è poi l'onestà intellettuale del giudice, che dovrà attenersi alla regola secondo cui la razionalità di ogni uomo - e non soltanto la sua - porterebbe a ritenere che la presunzione di innocenza resta ancora valida nonostante le prove introdotte dall'accusa.

La ragionevole dubbio, infatti, non appartiene alla singola persona, ma è una caratteristica dell'essere umano, alla quale il giudice deve guardare per affermare che la presunzione di innocenza è superata in una misura tale che nessuno potrebbe giudicare altrimenti. Ma, e soprattutto, la regola del "ragionevole dubbio" va al di là della razionalità, perché fa del processo penale un terreno di confronto paritario tra le parti, e dunque applica una regola della democrazia. Non solo: tutela anche la dignità di chi è giudicato, perché costui resta innocente sinché non vi è più alcuna, sia pur remota, incertezza sulla sua responsabilità.

\*Avvocato penalista, Past-President UCPI

## LA SCHEDE DEL PROCESSO

Laura Finiti\*

PEOPLE OF THE STATE OF CALIFORNIA  
V. ORENTHAL JAMES SIMPSON

**Imputato:** Orenthal James Simpson, celebre giocatore di football americano.

**L'accusa:** omicidio di primo grado dell'ex moglie Nicole Brown e del cameriere Ronald Lyle Goldman.

**Le date:**

**13 giugno 1994** – alle ore 00.10, vengono ritrovati fuori dall'abitazione della donna i due corpi. Nel pomeriggio dello stesso giorno O.J. Simpson viene interrogato dalla polizia di Los Angeles.

**17 giugno 1994** – viene formulata l'accusa di duplice omicidio di primo grado e O.J. si dà alla fuga per le autostrade di Los Angeles, viene inseguito dalla polizia in diretta TV fino a che non viene ammanettato e arrestato.

**9 novembre 1994** – inizia il processo penale, con il giuramento dei dodici membri della giuria della Corte Superiore della contea di Los Angeles.

**24 gennaio 1995** – si celebra la prima udienza.

**La tesi dell'accusa:** il movente dell'omicidio sarebbe stata la gelosia. Per l'intero processo i procuratori tentano di dimostrare l'indole violenta di O.J. Simpson, proponendo la sua immagine di cattivo padre e marito, anche in ragione delle passate denunce per maltrattamenti presentate dalla ex moglie Nicole.

**La difesa:** i difensori minano la credibilità delle prove raccolte a carico dell'imputato, costruendo la narrazione su un elemento che diverrà il filo rosso della linea difensiva, ovvero la discriminazione razziale. L'ex giocatore di football infatti era ricco e famoso ma soprattutto afroamericano, e per questo i poliziotti coinvolti, prevalentemente bianchi, secondo la difesa sarebbero stati intenzionati a incastrarlo, nonostante la sua innocenza. In particolare, l'attenzione dei difensori si concentrò sulla figura di Mark Fuhrman, l'investigatore bianco che aveva rinvenuto i guanti insanguinati sulla scena del crimine: in passato



si era reso protagonista di episodi di razzismo e discriminazioni, documentati da registrazioni in cui insultava la comunità nera e affermava che, quando si è certi della colpevolezza di qualcuno, «...in qualche modo le prove saltano fuori».

A seguito della pubblicazione degli audio, il detective fu richiamato a testimoniare dalla difesa, ma si avvalse della facoltà di non rispondere, opponendo il silenzio anche alla domanda cruciale su un'eventuale manipolazione delle prove a carico. Così, una delle prove principali dell'accusa (i guanti insanguinati) perse molta credibilità dopo che la difesa insinuò nella giuria il sospetto che Fuhrman li avesse messi deliberatamente sulla scena del crimine.

Un autogol dell'accusa arrivò inoltre quando uno dei procuratori decise di far indos-

sare in aula, a O.J., i guanti rinvenuti dal detective, che si rivelarono tuttavia troppo piccoli per le mani dell'imputato. Da quel momento, divenne iconica la frase pronunciata dal difensore Cochran: «*If it doesn't fit, you must acquit*» (se non calzano, dovete assolverlo). Per quanto riguarda poi le tracce di sangue rinvenute nell'auto e sotto le unghie delle vittime, la difesa dimostrò che le analisi del DNA non erano state eseguite seguendo con rigore i protocolli ufficiali, suggerendo così una possibile – seppur remota – alterazione o contaminazione delle prove.

**Com'è finita?**

Il 3 ottobre 1995, dopo 253 giorni di processo, la giuria emette il verdetto di «non colpevole» sentenziando l'innocenza di

O.J. Simpson, mancando elementi per condannare l'imputato «*beyond a reasonable doubt*».

Il 18 settembre 1996 ha però avuto inizio il processo civile per danni intentato dai familiari delle vittime, all'esito del quale, il 4 febbraio 1997, la giuria all'unanimità decide di ribaltare il verdetto penale.

**Come si spiega?**

Nel processo civile non è necessario andare oltre ogni ragionevole dubbio, e tanto è bastato per giudicare O.J. Simpson responsabile dei due omicidi, assegnando alle famiglie un risarcimento di 67 milioni di dollari, anche per danni punitivi (*punitive damages*).

\*Avvocato penalista

Beyond any reasonable doubt  
Una questione di rischi

Giuseppe Belcastro\*

La vicenda di O.J. Simpson è probabilmente il caso giudiziario più seguito di sempre dalla popolazione del villaggio globale. Tanto per capire, qualche centinaio di milioni di persone è rimasto incollato all'unisono davanti al video, in attesa che il giudice Ito consentisse la lettura del dispositivo: not guilty. Forse per questo essa è emblematica. Per questo e per l'altra non trascurabile circostanza che l'imputato, assolto nell'aula penale, veniva invece condannato in quella a fianco a pagare 67 milioni di risarcimento agli eredi di quelle che, sulla base del medesimo materiale probatorio, sono state qualificate come sue vittime. Incrociare l'enorme bacino di percettori della notizia con la apparente singolarità della contraddizione dei due verdetti offre la misura di questa emblematicità. Sentirete dire – inverve lo narriamo anche noi nella scheda del processo in Quarta Pagina – che ciò è stato possibile perché lo standard probatorio civile consente la condanna quando l'ipotesi che taluno sia autore di un fatto è più probabile dell'altra che egli non lo sia, mentre lo standard probatorio penale impone che la responsabilità sia accertata, appunto, oltre ogni ragionevole dubbio. Questo però racconta solo che i due sistemi processuali praticano un diverso metro di giudizio (cosa di cui inverve ognuno s'avvede da sé), ma non spiega affatto perché le cose stiano proprio così. Non spiega cioè la ragione profonda di tale diversa scelta di metodo. Certo, il linguaggio del diritto è ad alto tasso tecnico; quello del processo penale, se possibile, ancor di più. Ed è dunque naturale che si insedi tra quel mondo tecnico e



il sentire collettivo un diaframma che non consente di spiegare tutto a tutti, se non sfumando qualcosa. Ma il diritto – e anche qui: ancor più il processo – è buon senso; cosicché se quel diaframma è così impermeabile da impedire fuori dall'aula ogni barlume di comprensione, allora chi col diritto ha dimestichezza una domanda deve porsela; e pure provare a dare una risposta.

Allora: com'è che Simpson, per la legge degli uomini, non ha commesso il duplice omicidio dell'ex moglie Nicole Brown e del cameriere Ronald Lyle Goldman, ma deve, al con-

tempo, risarcirne gli eredi come se lo avesse fatto? Per penetrare un po' meglio nella questione è certamente necessario cimentarsi con la difficile comprensione di cosa sia il ragionevole dubbio: in questo senso naviga la nostra barca questa settimana, provando a dare luce ai tanti profili dello strumento. Ma può tornare anche utile – e a ciò vorrei dedicare questa breve riflessione – guardare alla funzione dei due sistemi ai quali si è fatto riferimento per verificare se, per avventura, la diversità degli obiettivi, ma soprattutto dei rischi che essi naturalmen-

te implicano, non abbiano avuto un ruolo nell'imporre questa diversità operativa. Ci si accorgerà allora, sotto questo profilo, che le cose stanno proprio così, perché, muovendo dal fatto che il processo penale può intaccare la libertà e la vita dell'individuo, mentre quello civile il suo patrimonio, si arriva agevolmente a riflettere sul fatto che i rischi interni a ciascuno dei due processi sono del tutto diversi qualitativamente. Cosicché, nel processo civile esistono due possibili errori (dar ragione, sbagliando, all'attore o dar ragione, sbagliando, al convenuto) che sono tra loro del tutto equivalenti, nel senso che nessuno dei due implica una sofferenza ingiusta maggiore che l'altro.

E diventa allora intuitivo che, a fronte della equivalenza degli errori possibili, la dose di cautela necessaria trovi adeguata soddisfazione in una regola che assegni la vittoria a chi disponga di prove che rendano soltanto più probabile che egli abbia ragione. Nel processo penale, invece, i due possibili errori non sono equivalenti: assolvere un colpevole non implica nemmeno in lontananza l'immoralità obbiettiva di condannare un innocente. È per questo, d'altro canto, che l'unico vero errore giudiziario al quale il nostro sistema appronta rimedio è l'ingiusta condanna, non potendosi invece revisionare le assoluzioni. Ed è allora anche qui intuitivo, forse di più, che occorra fare tutto, ma proprio tutto, per scongiurare il rischio di quell'unico errore.

Ecco, il ragionevole dubbio come regola del giudizio serve a questo, a evitare che un innocente finisca in carcere anche a rischio che un colpevole, o dieci, o cento ne restino fuori. E se ci vien l'istinto di pensare il contrario, proviamo a vestire noi i panni di quell'innocente. Così è forse più chiaro perché il medesimo coerente sistema processuale abbia accettato il rischio di far pagare ingiustamente 67 milioni di dollari a un tizio per gli stessi fatti per i quali non ha accettato il rischio di mandarlo ingiustamente a morte.

\*Avvocato penalista